



ASSOCIAZIONE NAZIONALE CRIMINOLOGI E CRIMINALISTI

Titolo I - COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1. Denominazione, durata e sede dell'Associazione

- 1) È costituita l'associazione denominata "Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti" il cui funzionamento viene regolato dal presente Statuto e dalle norme del codice civile.
- 2) L'Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, con acronimo "ANCRIM", è una associazione professionale di Criminologi e Criminalisti.
- 3) L'Associazione ha durata illimitata, non ha fini di lucro ed è apartitica e aconfessionale.
- 4) L'Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, d'ora in avanti, per brevità, "Associazione", ha sede legale in Corsico (MI) e può istituire sedi territoriali regionali per il perseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

Art. 2. Professionalità rappresentate dall'Associazione

Le professionalità rappresentate dall'Associazione sono il Criminologo e il Criminalista come meglio in seguito specificate.

- 1) Criminologo: le attività oggetto della professione di Criminologo si fondano su specifiche tecniche e metodologie di carattere multidisciplinare e interdisciplinare volte allo studio degli autori di reato, delle vittime, delle modalità di esecuzione del crimine, dei tipi condotta criminale (e della conseguente reazione sociale), delle forme possibili di prevenzione e controllo, della rieducazione di soggetti devianti o criminali e del loro reinserimento sociale. Nei predetti ambiti, il criminologo svolge attività di consulenza, progettazione, analisi e ricerca nei campi investigativo, giudiziario, stragiudiziale e penitenziario.
- 2) Criminalista: il Criminalista è un esperto tecnico dell'investigazione criminale che utilizza il sapere e le metodologie delle scienze matematiche, fisiche, chimiche e naturali, nonché della tecnologia, ai fini dell'accertamento del reato e della scoperta del suo autore.


Le figure professionali citate nel presente articolo, nell'ambito dell'Associazione, sono organizzate in Settori distinti a seconda della disciplina o specializzazione e in base ai Regolamenti interni. Gli elenchi recanti i nominativi e le qualifiche degli iscritti all'Associazione, sono resi pubblici ai fini della corretta individuazione del Professionista da parte delle Istituzioni, delle Autorità e dei soggetti privati.



Art. 3. Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone i seguenti fini:

- a) conseguire il più ampio riconoscimento normativo e sociale delle figure del criminologo e del criminalista, assumendo le vesti di autorevole interlocutore tra tali professionisti e i soggetti pubblici e privati che richiedono le loro prestazioni;
- b) qualificare e valorizzare la professionalità dei propri iscritti secondo le leggi europee, nazionali e regionali vigenti agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza;
- c) vigilare sull'operato dei propri iscritti;
- d) istituire attività di formazione permanente e aggiornamento professionale avvalendosi di idonee strutture universitarie e non universitarie di alto livello;
- e) redigere, tenendolo costantemente aggiornato, un elenco degli iscritti all'Associazione riportante le qualifiche dalla stessa riconosciute, pubblicizzando il medesimo sui propri canali di comunicazione e portandolo a conoscenza degli Organi della Magistratura e di tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- f) divulgare la cultura della sicurezza e della legalità attraverso attività di informazione rivolte alla cittadinanza e alle categorie professionali interessate;
- g) collaborare, fornendo il proprio know-how, con istituzioni, enti pubblici, aziende, associazioni, comitati cittadini e con qualsiasi altra forma di aggregazione sociale costituita secondo le norme di legge.



Art. 4. Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale degli associati con votazione favorevole dei tre quarti degli aventi diritto al voto. In mancanza del predetto quorum, l'Assemblea di seconda convocazione delibera con la maggioranza dei due terzi degli intervenuti aventi diritto al voto.


Unitamente allo scioglimento, l'Assemblea Generale degli associati nomina un liquidatore che provvede a compiere le operazioni necessarie alla cessazione dell'Associazione, compresa la cessione del patrimonio che deve essere devoluto a fini di utilità sociale ovvero ad altra associazione che persegua i medesimi fini di cui all'Articolo 3 dello Statuto.

Titolo II - PATRIMONIO E QUOTE SOCIALI

Art. 5. Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sottoscritte dagli associati, dai contributi volontari, da donazioni, erogazioni e sponsorizzazioni da parte di enti pubblici e privati ovvero da persone fisiche italiane o straniere, da quote di partecipazione alle iniziative organizzate nell'ambito dell'attività istituzionale e dagli avanzi di gestione.

Gli associati non hanno alcun diritto sui mezzi finanziari e sul patrimonio dell'Associazione.





Art. 6. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo annuale, redatti dal Segretario Generale, sono sottoposti al visto del Presidente, alle verifiche del Collegio dei Revisori dei Conti, approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Generale degli Associati.

Art. 7. Quote associative

Tutti gli associati sono obbligati al versamento della quota annuale nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli associati sono tenuti inoltre al versamento di una quota di ingresso "una-tantum" da corrispondersi alla prima iscrizione e al versamento della quota associativa relativa all'annualità in corso al momento dell'iscrizione.

La quota associativa annuale versata vale per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno salvo deroghe determinate dal Consiglio Direttivo Nazionale in casi particolari.

Il mancato versamento della quota annuale nei termini stabiliti comporta la decadenza dalla qualifica di iscritto all'Associazione.

Titolo III - ASSOCIATI E ORGANIZZAZIONE DEI SETTORI

Art. 8. Requisiti generali di ammissione

I requisiti di ammissione sono i seguenti:

- essere cittadini italiani o di uno Stato membro UE;
- avere la maggiore età;
- essere di irrepreensibile condotta civica e morale;
- non aver subito condanne penali passate in giudicato;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati dichiarati falliti, inabilitati o interdetti;
- non essere stati espulsi o radiati da collegi od ordini professionali ovvero da altri pubblici registri;

Ai fini dell'ammissione, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di richiedere all'aspirante associato la documentazione che riterrà opportuna.

Art. 9. Settori


Gli iscritti all'Associazione sono divisi in Settori in relazione all'attività professionale esercitata.

I Settori sono i seguenti:

- Settore Criminologi;
- Settore Criminalisti.


Art. 10. Settore Criminologi: requisiti di ammissione

Per essere ammessi al Settore Criminologi è necessario possedere i seguenti requisiti:



- aver conseguito una laurea in una delle discipline afferenti alle scienze sociali o umane o in medicina presso università ovvero istituti parificati autorizzati e/o accreditati e aver concluso con successo un percorso formativo di livello post-laurea come indicato al capoverso successivo;
- nel caso dei laureati in possesso di laurea triennale (primo livello), aver frequentato e concluso con successo un percorso di studi specialistici post-laurea in criminologia di durata biennale riconosciuto dall'Associazione tramite delibera del Consiglio Direttivo Nazionale. Nel caso dei laureati in possesso di laurea magistrale (o vecchio ordinamento), aver frequentato e concluso con successo un percorso di studi post-laurea della durata di almeno 1500 ore presso università o istituti parificati autorizzati e/o accreditati, ovvero presso enti riconosciuti dall'Associazione;
- avere un'esperienza documentata in ambito criminologico non inferiore a dodici mesi;
- sono esentati dal requisito di cui al capoverso precedente gli aspiranti associati che hanno frequentato e concluso con successo un percorso di studi specialistici post-laurea in criminologia riconosciuto ai fini dell'ammissione all'Associazione.

L'Associazione istituisce, all'occorrenza, classi di Specializzazione del Criminologo da abbinare alla qualifica principale. È fatto divieto agli Associati di fregiarsi dell'iscrizione all'Associazione indicando

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, located in the bottom right corner of the page.

una Specializzazione che non gli è riconosciuta dall'Associazione medesima.

Art. 11 Settore Criminalisti: Specializzazioni e requisiti di ammissione

Il Settore Criminalisti si divide in ulteriori sezioni che riguardano la Specializzazione o le Specializzazioni del Criminalista e che sono disciplinate da apposito Regolamento interno. Il Criminalista può fregiarsi dell'iscrizione all'Associazione indicando unicamente la Specializzazione o le Specializzazioni riconosciutegli dalla medesima. Per essere ammessi al Settore Criminalisti, è necessario possedere i seguenti requisiti minimi:

- aver conseguito il diploma di maturità in Italia o titolo equivalente purché rilasciato da un'istituzione scolastica autorizzata e accreditata;
- per le Specializzazioni in ordine alle quali il Regolamento interno preveda una formazione di tipo accademico, è necessario aver conseguito un idoneo titolo di laurea, o titolo superiore, presso università o enti assimilati autorizzati e accreditati, unitamente ad un adeguato titolo di alta formazione o specializzazione, purché rilasciato da università o enti assimilati autorizzati e accreditati ovvero da enti riconosciuti dall'Associazione;
- avere un'esperienza documentata in ambito criminalistico non inferiore a dodici mesi ovvero aver frequentato idonea attività





formativa ed esperienziale presso una struttura riconosciuta dall'Associazione;

- i requisiti scolastici e accademici possono essere sostituiti dal documentato esercizio della professione di criminalista in una determinata disciplina tecnico-forense non inferiore a cinque anni nell'ultimo decennio, salvo diverse disposizioni del Regolamento interno.

Art. 12. Settori Ordinari e Settore Speciale

I Settori Ordinari dei Criminologi e dei Criminalisti comprendono gli Associati in attività.

Decorsi ventiquattro mesi dalla data di ammissione, gli Associati sono tenuti a dimostrare di esercitare la professione di Criminologo o Criminalista a norma del Regolamento interno. In difetto di tale requisito, l'Associato Professionista viene trasferito momentaneamente in un Settore Speciale degli Associati professionalmente inattivi sino all'acquisizione dei requisiti utili al reinserimento nei Settori Ordinari che elencano i soli Associati in attività.

Art. 13. Domanda di ammissione e comunicazioni rilevanti

La domanda di ammissione va inoltrata al Consiglio Direttivo Nazionale e deve contenere tutti i dati anagrafici del richiedente, unitamente alla documentazione attestante l'idoneità ad essere iscritto all'Associazione a norma dello Statuto e dei Regolamenti interni.

L'iscritto deve comunicare tempestivamente all'Associazione ogni variazione di domicilio o dei recapiti nonché qualsiasi avvenimento che possa essere causa del venir meno dei requisiti di mantenimento dell'iscrizione nei Settori Ordinari ovvero della qualifica di Associato.

Art. 14. Accoglimento della domanda di ammissione

Le domande di ammissione dei nuovi aspiranti Associati sono esaminate dal Consiglio Direttivo Nazionale che provvede a valutare il candidato in relazione ai titoli e alla documentazione presentata, seguendo i parametri stabiliti dagli artt. 8, 10 e 11 dello Statuto e delle norme dei Regolamenti.

In caso di esito positivo, il Consiglio Direttivo Nazionale invia al Segretario Generale gli atti per la registrazione del nuovo iscritto.

Art. 15. Domande di ammissione respinte

In caso di respingimento della domanda di ammissione, l'interessato ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri il quale provvederà ad esaminare le motivazioni del ricorso. Il Collegio, qualora lo ritenesse opportuno, invierà una relazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale unitamente all'istanza di nuova valutazione della domanda di ammissione.

Art. 16. Diritti degli Associati

Gli Associati in regola con l'iscrizione e in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto hanno diritto di:



- partecipare a condizioni favorevoli a seminari, convegni ed altri eventi organizzati dall'Associazione;
- intervenire alle Assemblee Generali degli Associati ed esercitare diritto di voto;
- esercitare elettorato attivo e passivo in seno alle cariche associative sia nazionali che regionali;
- fregiarsi dell'iscrizione all'Associazione in qualità di Associati Criminologi o Criminalisti nei modi indicati dallo Statuto e/o dai Regolamenti interni;
- partecipare come relatori, in nome dell'Associazione e previa autorizzazione scritta del Presidente Nazionale, ad attività seminari o congressuali.

Art. 17. Doveri degli Associati

Gli Associati sono obbligati all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti interni nonché al rispetto delle decisioni prese dagli Organi dell'Associazione.

Gli Associati sono tenuti altresì alla massima osservanza del Codice Deontologico.

In caso di controversie, vengono garantiti dall'attività del Collegio dei Probiviri e dalla Commissione di Deontologia.

Art. 18. Obbligo di aggiornamento

Gli Associati, al fine di mantenere l'iscrizione all'Associazione, hanno l'obbligo di frequentare i corsi di formazione e aggiornamento professionale a norma del Regolamento interno.



L'Associato che non ottemperi all'obbligo di frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento e cioè non ottenga sufficienti crediti formativi stabiliti dal Regolamento interno, viene trasferito nel Settore Speciale sino al successivo reinserimento nel Settore Ordinario di propria competenza a seguito del recupero dei crediti non conseguiti precedentemente.

In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento per due anni consecutivi e senza giustificato motivo, l'Associato verrà escluso dall'Associazione.

Art. 19. Esclusione e radiazione dell'Associato

L'esclusione dell'Associato avviene automaticamente nei seguenti casi:

- dimissioni o decesso. In caso di dimissioni, l'Associato deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Nazionale ed è tenuto al versamento della quota relativa all'anno in corso;
- morosità, quando siano trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine ultimo per il versamento della quota annuale.

La radiazione dell'Associato può avvenire, con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, nei seguenti casi:

- a seguito di condanne penali passate in giudicato;
- inosservanza delle direttive dello Statuto e dei Regolamenti interni;





- mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea Generale o delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- mancato rispetto delle decisioni assunte dal Presidente Nazionale;
- mancato rispetto delle decisioni assunte dall'Assemblea Regionale o delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo Regionale;
- azioni od omissioni che recano danno morale o materiale all'Associazione;
- mancato rispetto dell'obbligo di aggiornamento per due anni consecutivi senza giustificato motivo;
- gravi o ripetute violazioni del Codice Deontologico.

Sia nei casi di esclusione che di radiazione, l'Associato è obbligato a restituire la tessera personale, ed eventuali certificati di iscrizione, e a non utilizzare loghi, fregi o insegne dell'Associazione di cui sia in possesso a qualsiasi titolo.

In caso di provvedimento di radiazione, l'Associato viene sospeso dall'Associazione fino alla sua convocazione da parte del Consiglio Direttivo Nazionale ai fini dell'accertamento della violazione.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, sentito l'interessato in merito ai fatti contestati, decide se adottare o meno il provvedimento di radiazione entro trenta giorni salvi i casi in cui, per accertare la violazione e dare la possibilità all'Associato di produrre prove a sua discolta, si rendesse necessario un periodo di tempo maggiore.

Handwritten signature or initials in black ink, located in the bottom right corner of the page.

Verso i provvedimenti di esclusione e radiazione dall'Associazione, è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni. Il Collegio verificherà la fondatezza del ricorso e, qualora lo ritenesse fondato, redigerà idonea relazione che invierà al Consiglio Direttivo Nazionale con invito a rivalutare il provvedimento.


Titolo IV - ORGANI E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 20. Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea Generale degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) Presidente Nazionale;
- d) Vice Presidente Nazionale;
- e) Segretario Generale;
- f) Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) Collegio dei Probiviri;
- h) Commissione di Deontologia;
- i) Assemblee e Direttivi Regionali.

Le cariche associative sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute o l'anticipazione di somme ai dirigenti per l'espletamento di specifici mandati.



Art. 21. Assemblea Generale degli associati

L'Assemblea Generale degli associati è il massimo organo deliberante dell'Associazione.

Si riunisce annualmente in via ordinaria per:

- l'approvazione dell'attività svolta;
- l'approvazione del rendiconto consuntivo e del preventivo;
- la definizione delle attività future;
- provvedere alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri e della Commissione di Deontologia quando il mandato di tali organi è scaduto;
- eleggere le cariche associative a titolo onorifico.

L'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria nei seguenti casi:

- quando il Consiglio Direttivo Nazionale o il Presidente Nazionale lo ritengano opportuno;
- quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo degli associati aventi diritto di voto;
- per apportare le modifiche allo Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea Generale degli associati è convocata a mezzo annuncio scritto da esporsi presso la Sede per la prima convocazione e diffuso agli associati tramite posta elettronica e pubblicazione sul Sito Internet ufficiale dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data della riunione.



Sono ammesse le rappresentanze a mezzo delega scritta. Il delegato deve necessariamente essere un Associato avente diritto al voto. Ogni Associato può rappresentare al massimo altri nove associati aventi diritto al voto.

L'Assemblea Generale degli associati, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando sono presenti almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita indipendentemente dal numero dei partecipanti. Sia in prima che in seconda convocazione, sono valide le deliberazioni assunte dalla maggioranza degli intervenuti. Per le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sono necessarie in qualsiasi caso le maggioranze previste per la prima convocazione.

Art. 22. Consiglio Direttivo Nazionale

Il Consiglio Direttivo Nazionale viene eletto dall'Assemblea Generale degli associati ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede ad eleggere a maggioranza assoluta, al suo interno, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale e il Segretario Generale.

Al Consiglio Direttivo Nazionale sono demandate le seguenti funzioni:

- a) eseguire le deliberazioni dell'Assemblea Generale ed adempiere a tutte le formalità di legge per il corretto funzionamento dell'Associazione;





- b) assumere personale, commissionare ricerche ed organizzare gruppi di lavoro;
- c) approvare ed emanare i Regolamenti interni e il Codice Deontologico redatto ed aggiornato dalla Commissione di Deontologia, il quale deve essere conforme a quanto disposto dall'art. 27-bis del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206;
- d) istituire uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti ai sensi dell'art. 27-ter del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché ottenere informazioni relative all'attività professionale e agli standard qualitativi richiesti agli iscritti;
- e) istituire i Settori, comprese le Specialità ad essi afferenti;
- f) vigilare sul corretto funzionamento dei Settori e, all'occorrenza, nominare dei responsabili dei Settori e delle Sezioni;
- g) determinare i crediti formativi ai fini dell'aggiornamento professionale;
- h) vigilare sul corretto assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale istituendo, all'occorrenza, una Commissione di vigilanza formata da un minimo di tre membri per ogni Settore;
- i) costituire gruppi di studio o di lavoro affidando incarichi particolari ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;


- j) emanare le norme relative alle modalità di accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione;
- k) deliberare sulla ammissione degli Associati;
- l) deliberare sulla istituzione di sedi regionali;
- m) deliberare il piano di attività dell'Associazione e determinare l'importo delle quote associative;
- n) verificare la regolarità degli adempimenti statutari e l'osservanza dei regolamenti interni;
- o) approvare il rendiconto consuntivo e il bilancio prima di sottoporli all'Assemblea Generale degli associati. Il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di demandare la redazione del bilancio e la tenuta delle scritture contabili ad un Dottore Commercialista esterno;
- p) adempiere a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.

Per quanto attiene le competenze del Consiglio Direttivo Nazionale, esso si riunisce, anche per mezzo dei moderni strumenti di comunicazione informatica, una volta ogni tre mesi ovvero quando il Presidente Nazionale lo ritenga opportuno.

Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza degli intervenuti alla riunione del Consiglio alla quale devono partecipare almeno due terzi dei suoi componenti.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo Nazionale è redatto apposito verbale.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo Nazionale, quest'ultimo viene sostituito da un nuovo Consigliere eletto alla prima Assemblea Generale utile.



Art. 23. Presidente Nazionale

Il Presidente Nazionale viene eletto a norma dell'articolo 22, dura in carica tre anni, ha la rappresentanza legale dell'Associazione verso i terzi ed in giudizio e, per delega del Consiglio Direttivo Nazionale, dirige l'Associazione.

In particolare, il Presidente Nazionale:

- assicura il corretto svolgimento delle attività della Associazione;
- può promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative in ogni sede e grado, nominando avvocati o procuratori alle liti;
- può aprire rapporti di conto corrente bancari o postali ed effettuare qualsiasi operazione con facoltà di conferire deleghe ad operare senza limitazioni al Vice Presidente Nazionale ovvero al Segretario Generale;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale e ratifica tutte le decisioni adottate dallo stesso a norma dello Statuto;
- può promuovere in via autonoma, ancorché in linea con le norme dello Statuto, azioni di sviluppo e intraprendere relazioni esterne con enti pubblici e privati;
- presiede l'Assemblea Generale degli Associati e le Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale;
- in caso di motivata urgenza, può assumere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, relazionando quest'ultimo, nella prima riunione utile, in merito alle questioni trattate;



- adempie a tutte le altre funzioni demandategli dallo Statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente Nazionale, ne riveste le funzioni il Vice Presidente Nazionale. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le funzioni del Presidente Nazionale vengono rivestite dal Segretario Generale.

Art. 24. Vice Presidente Nazionale

Il Vice Presidente Nazionale viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 22 e dura in carica tre anni.


Esso sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 25. Segretario Generale

Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio Direttivo Nazionale a norma dell'articolo 22 e dura in carica tre anni.

Al Segretario Generale sono demandate le seguenti funzioni:

- sovrintendere, secondo le direttive del Presidente Nazionale, alla gestione della Segreteria Generale;
- tenere aggiornato l'elenco degli Associati;
- tenere aggiornata la contabilità e provvedere alla gestione tecnico-amministrativa;
- gestire lo Sportello di riferimento per il cittadino consumatore di cui all'articolo 22, lettera d) del presente Statuto trasmettendo alla Commissione di Deontologia gli esposti ricevuti;





- assistere il Presidente Nazionale in tutte le funzioni a quest'ultimo demandate;
- verbalizzare l'Assemblea Generale degli associati e le riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Esso sostituisce in tutte le sue funzioni il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento quando sia assente o impossibilitato anche il Vice Presidente Nazionale.

Art. 26. Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, eletto dall'Assemblea Generale, è composto da tre membri e dura in carica tre anni.

Esso elegge al proprio interno un Presidente con libero procedimento.

Il Collegio controlla l'amministrazione dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e redige una relazione di accompagnamento al rendiconto medesimo da sottoporre all'Assemblea Generale.

La carica di membro del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di membro del Consiglio Direttivo Nazionale.

Art. 27. Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque membri eletti dall'Assemblea Generale che durano in carica tre anni.

Esso elegge al proprio interno il Presidente con libero procedimento.

Il Collegio dei Probiviri provvede a dirimere in via bonaria le controversie tra associati o tra questi e l'Associazione.

La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con le altre cariche associative.

Art. 28. Commissione di Deontologia


La Commissione di Deontologia dura in carica tre anni ed è composta da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri designati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

La Commissione elegge al proprio interno, con libero procedimento, un Presidente che ha il compito di riunirla almeno una volta all'anno e quando si rende necessario.

La Commissione di Deontologia provvede a redigere e aggiornare il Codice Deontologico dell'Associazione rendendolo rispondente ad adeguati standard di tutela dell'utenza pubblica e privata secondo le normative italiane ed europee, contemplando in esso sanzioni disciplinari graduate in relazione alle violazioni commesse.

Il Codice Deontologico, approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale, è reso pubblico tramite il Sito Internet dell'Associazione ed è liberamente consultabile da soggetti pubblici e privati.

La Commissione di Deontologia, inoltre, verifica l'operato degli Associati, riceve dal Segretario Generale gli esposti relativi a presunte violazioni commesse dagli Associati e, dopo aver sentito gli interessati, provvede a redigere e ad inviare una relazione al Consiglio Direttivo Nazionale.



Art. 29. Sedi Regionali

Le Sedi Regionali hanno il compito di perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione su base territoriale regionale e vengono istituite con delibera del Consiglio Direttivo Nazionale.

Per le elezioni regionali valgono le medesime regole di quelle nazionali.

Art. 30. Cariche dei Consigli Direttivi Regionali

Ogni Sede Regionale, a mezzo della relativa Assemblea, elegge un Consiglio Direttivo formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Il Consiglio Direttivo Regionale provvede ad eleggere al suo interno, con le medesime regole previste per il Consiglio Direttivo Nazionale, un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario che durano in carica tre anni.

Art. 31. Operatività della Sede Regionale

Le Sedi Regionali possono intraprendere attività di sviluppo dei rapporti con enti pubblici e privati dandone tempestiva comunicazione al Consiglio Direttivo Nazionale il quale esprimerà il proprio parere autorizzando o meno le iniziative che comportano impegni ed obbligazioni da parte dell'Associazione.

Art. 32. Rapporti tra Sede Nazionale e Sedi Regionali

Il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a trasmettere alle Sedi Regionali i riferimenti e le informazioni utili relativi agli iscritti nella regione.




Ogni Sede Regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, ha l'obbligo di inviare al Consiglio Direttivo Nazionale una relazione annuale sulle attività svolte e sui relativi risultati conseguiti, nonché copia del rendiconto consuntivo approvato dall'Assemblea Regionale.

Nel caso in cui il Consiglio Direttivo Regionale non ottemperasse alle disposizioni di cui al presente Statuto, alle norme dei Regolamenti interni o alle decisioni prese dagli Organi nazionali, il Consiglio Direttivo Nazionale avrà facoltà di nominare un Commissario che provvederà a sciogliere il Consiglio Direttivo Regionale, verificare la documentazione della Sede Regionale e assumerne protempore la guida sino ad elezione delle nuove cariche.

Il Consiglio Direttivo Nazionale avrà altresì facoltà di nominare un Commissario qualora, alla scadenza del mandato triennale, il Consiglio Direttivo Regionale uscente non convocasse entro sessanta giorni l'Assemblea per la nomina delle nuove cariche regionali.

Art. 33. Gestione finanziaria delle Sedi Regionali

Al fine di far fronte alle spese di gestione, la Sede Nazionale invia alle Sedi Regionali il 20% (ventipercento) dell'ammontare complessivo delle quote annuali di iscrizione degli Associati residenti nella regione. Eventuali attività svolte dalle Sedi Regionali che comportano introiti di denaro, saranno gestite amministrativamente dalla Sede Nazionale tramite il Segretario Generale. Eventuali ricavi saranno ripartiti nella misura del 60% (sessantapercento) in favore della Sede Regionale e 40% (quarantapercento) in favore della Sede Nazionale salvo diverse disposizioni del Consiglio Direttivo Nazionale.





Titolo V - NORME FINALI

Art. 34. Regolamenti interni

Ai fini di una migliore organizzazione e gestione dell'Associazione, nonché per una migliore applicazione del presente Statuto e delle norme di legge italiane ed europee, il Consiglio Direttivo Nazionale ha facoltà di emanare appositi Regolamenti interni e renderli pubblici, anche attraverso gli strumenti informatici.

Art. 35. Rinvio alle norme di legge

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rinvia alle norme di legge italiane in vigore.

Corsico (Milano), 2 novembre 2018

Il Segretario Generale
Dott. MASSIMO BLANCO

Il Presidente Nazionale
Dott.ssa DEBORAH CAPASSO de ANGELIS

Statuto modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 2 novembre 2018 in Corsico (Milano)